



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto concernente la determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 7 marzo 2019 con protocollo n. 4521/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Crotone - Cassano - Cerchiara”, sul “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”. Syndial SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Crotone - Cassano - Cerchiara” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Crotone - Cassano - Cerchiara”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 novembre 2017 recante “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili”, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 21 dicembre 2017 con protocollo n. 141, acquisita al protocollo della

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n.759/STA del 15 gennaio 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 gennaio 2018 con protocollo n. 903/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili";

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Crotona con nota del 25 gennaio 2018 con protocollo n. 1399, acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1624/STA del 25 gennaio 2018;

Vista la nota del Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotona – Cassano – Cerchiara (DPCM 28 giugno 2016) del 26 gennaio 2018 con protocollo n. 6, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1782/STA del 29 gennaio 2018, con la quale è stato chiesto alla Syndial SpA di fornire un aggiornamento in merito all'istanza di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili";

Vista la nota della Syndial SpA del 29 gennaio 2018 con protocollo n. 5, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1950/STA del 30 gennaio 2018, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alla valutazione di assoggettabilità del "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" trasmesso dal Centro Nazionale per la Sicurezza e la Radioprotezione dell'ISPRA con nota del 2 febbraio 2018 con protocollo n. 13142, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2381/STA del 5 febbraio 2018;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" trasmesso dalla Prefettura di Crotona con nota del 6 febbraio 2018 con protocollo n. 2650, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2571/STA del 6 febbraio 2018;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona con nota del 6 febbraio 2018 con protocollo n. 1493, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2692/STA del 7 febbraio 2018;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" trasmesso dalla Regione Calabria con nota del 13 febbraio 2018 con protocollo n. 51382, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3055/STA del 13 febbraio 2018;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili" trasmesso dall'ISPRA con nota del 1° marzo 2018 con protocollo n. 19633, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4339/STA del 1° marzo 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 marzo 2018 con protocollo n. 4710/STA che, considerati i pareri acquisiti sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a

mare anticipabili”, tali da richiedere modifiche sostanziali al Progetto, ha trasformato la conferenza di servizi precedentemente convocata in modalità asincrona, in una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, convocando per il giorno 22 marzo 2018 una prima riunione avente ad oggetto il “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili”;

Vista la nota del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2018 con protocollo n. 5391, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5510/STA del 14 marzo 2018, con la quale si comunica che, nel caso le Amministrazioni statali convocate alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241 fossero rappresentate dalle relative articolazioni periferiche, il Prefetto è il soggetto unico abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante le posizioni di tutte dette Amministrazioni;

Vista la nota della Prefettura di Crotone del 20 marzo 2018 con protocollo n. 6433, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5891/STA del 20 marzo 2018, con la quale si comunica che l’Ing. Saverio Spatafora, Segretario generale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, nominato dal Prefetto ai sensi dell’articolo 14^{ter}, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, parteciperà alla riunione del 22 marzo 2018 quale rappresentante unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato;

Visto il verbale della citata riunione del 22 marzo 2018 nel corso della quale, sulla base dei pareri acquisiti, sono state formulate alla Syndial SpA richieste di integrazione alla documentazione presentata al fine di consentire una revisione della stessa con un livello progettuale idoneo ad avviare la procedura ex articolo 27^{bis} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) ed è stato conseguentemente sospeso il procedimento ex articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nelle more della conclusione di detta procedura;

Visto il Provvedimento sul Documento di Valutazione di Radioprotezione (DVR) del “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili” trasmesso dalla Prefettura di Crotone con nota del 16 aprile 2018 con protocollo n. 8433, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7818/STA del 17 aprile 2018, da cui emerge che, per quanto attiene agli aspetti di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, non si ravvisano elementi ostativi all’avvio delle attività previste dalla Syndial SpA nel Progetto, purché vengano rispettate le prescrizioni e le condizioni indicate nel Provvedimento medesimo;

Visto il “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)” che costituisce la revisione del progetto richiesta nel corso della riunione del 22 marzo 2018 e che è allegato all’istanza indirizzata alla Regione Calabria per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’articolo 27^{bis} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmessa dalla Syndial SpA con la nota del 20 giugno 2018 con protocollo n. 208, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque al n. 12642/STA del 21 giugno 2018;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15726 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’articolo 27^{bis} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”, trasmesso dalla Regione Calabria con nota del 31 gennaio 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1860/STA del 31 gennaio 2019;

Visto il “Piano di monitoraggio ambientale” trasmesso, ad integrazione del “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)” in ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 15726 del 20 dicembre 2018, alla ARPA Calabria dalla Syndial

SpA con nota del 31 gennaio 2019 con protocollo n. 17, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2030/STA del 4 febbraio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 febbraio 2019 con protocollo n. 2334/STA, successivamente rettificata con la nota del 15 febbraio 2019 con protocollo n. 3026/STA e con la nota del 7 marzo 2019 con protocollo n. 4521/STA, con la quale è stata convocata una seconda e ultima riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona avente ad oggetto il "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)" e il "Piano di monitoraggio ambientale";

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)" e sul "Piano di monitoraggio ambientale" trasmesso dall'ARPA Calabria, sentito l'ISPRA, con nota del 25 marzo 2019 con protocollo n. 14100, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5827/STA del 25 marzo 2019;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)" e sul "Piano di monitoraggio ambientale" trasmesso dall'ISPRA, sentita l'ARPA Calabria, con nota del 25 marzo 2019 con protocollo n. 17203, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5838/STA del 25 marzo 2019;

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi decisoria del 26 marzo 2019 che ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)" e sul "Piano di monitoraggio ambientale";

Considerato che il rappresentante unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato nel corso della riunione della conferenza di servizi decisoria del 26 marzo 2019 ha consegnato due pareri forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone (il primo del 15 ottobre 2018 e il secondo, che conferma le prescrizioni formulate nel primo, dell'8 marzo 2019), precisando che le prescrizioni contenute in detti pareri sono state già state riportate nel Decreto Dirigenziale n. 15726 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'articolo 27**bis** del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili";

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 aprile 2019 con protocollo n. 7209/STA con la quale è stato inviato il verbale della riunione della conferenza di servizi decisoria del 26 marzo 2019 e si è chiesto alla Syndial SpA di fornire una comunicazione inerente la modifica del cronoprogramma da strutturare come richiesto dalla conferenza di servizi medesima;

Visto il cronoprogramma del "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)" trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 16 aprile 2019 con protocollo n. 74, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7531/STA del 17 aprile 2019;

Considerato che l'articolo 14**ter**, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive che all'esito dell'ultima riunione l'Amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14**quater**, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero

abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14^{quater} della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”, trasmesso dalla Syndial SpA con la nota del 20 giugno 2018 con protocollo n. 208, così come integrato dal “Piano di monitoraggio ambientale” trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 31 gennaio 2019 con protocollo n. 17 e dal cronoprogramma trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 16 aprile 2019 con protocollo n. 74.
2. L'approvazione del Progetto di cui al comma precedente comprende, ai sensi dell'articolo 252, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Provvedimento rilasciato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 15726 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'articolo 27^{bis} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”.
3. Il Progetto di bonifica di cui al comma 1 è approvato a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nei seguenti atti:
 - a) Decreto Dirigenziale n. 15726 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'articolo 27^{bis} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, incluse quelle contenute nell'Allegato A recante “Condizioni Ambientali”;
 - b) Provvedimento sul Documento di Valutazione di Radioprotezione (DVR) della Prefettura di Crotone trasmesso con nota del 16 aprile 2018 con protocollo n. 8433;
4. Il Progetto di bonifica di cui al comma 1 è approvato a condizione che siano altresì rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere eseguita una verifica periodica dei livelli di radioattività sull'arenile antistante l'intervento e adiacente la foce del fiume Esaro con l'obiettivo di ripristinare, anche con l'eventuale rimozione del materiale responsabile dell'incremento del rateo di dose, i valori anomali di radioattività eventualmente registrati con i valori di fondo “naturale”;
 - b) in relazione agli obiettivi primari dell'intervento in oggetto (“garantire, durante le attività di rimozione delle discariche fronte mare ed unitamente alle opere radenti di difesa costiera preesistenti, adeguati livelli di sicurezza nei confronti delle mareggiate di carattere più intenso ...”), in fase di progettazione esecutiva e periodicamente durante la fase realizzativa della barriera e di bonifica delle discariche a terra, deve essere previsto e accuratamente verificato che i “livelli di sicurezza” garantiscano l'assenza di dispersione del materiale contaminato presente nelle discariche a terra verso l'ambiente marino-costiero antistante e che siano individuate le misure di mitigazione da attuare nell'eventualità che tali condizioni possano essere localmente non rispettate;
 - c) in considerazione dell'influenza nel lungo periodo sulla dinamica sedimentaria dell'opera in progetto (accumulo in corrispondenza del pennello sud causata dalle modificate correnti costiere), quand'anche quest'ultima sia parzialmente dismessa al termine della bonifica, e alla luce dei potenziali apporti significativi dell'Esaro e dei bassi fondali alla foce, deve essere

garantita la verifica periodica delle condizioni di sedimentazione del tratto di mare antistante la foce dell'Esaro al fine di concordare con l'Autorità competente eventuali azioni di mitigazione;

- d) in merito alla potenziale risospensione dei sedimenti indotta dalla costruzione dei due pennelli e della barriera frangiflutti e dalla loro potenziale parziale dismissione con conseguente formazione di plume di torbida e diffusione degli eventuali contaminanti ad essa associati, tenuto anche conto della qualità dei sedimenti interessati dalla realizzazione dell'opera (sul punto cfr. pareri dell'ISPRA trasmessi con note del 12 marzo 2012 con protocollo n. 10091 e del 20 giugno 2017 con protocollo n. 30434), tutte le attività che comportano una interazione con i sedimenti del fondo devono avvenire minimizzando la risospensione degli stessi. Inoltre, il piano di monitoraggio, da concordarsi preventivamente con ARPA Calabria e preferibilmente in linea con i principi previsti dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, n. 172, deve verificare l'efficacia delle modalità e degli accorgimenti operativi adottati in tal senso;
 - e) in relazione alla strategia di monitoraggio proposta, la misurazione di velocità, la direzione di corrente e la lettura della torbidità devono essere effettuate in continuo, almeno nelle prime fasi di posa del basamento e dei massi, in corrispondenza di due stazioni opportunamente posizionate. Successivamente, la frequenza può essere opportunamente rimodulata in funzione dei risultati del monitoraggio. Si deve inoltre prevedere, in aggiunta alle misurazioni in continuo nelle due stazioni già individuate, l'esecuzione di campagne periodiche su un'area vasta attorno alle opere di progetto, in modo da valutare l'estensione dell'eventuale plume di torbida, mediante l'acquisizione di profili con torbidimetro e il contestuale prelievo di campioni d'acqua per l'esecuzione di analisi, che devono essere calibrate sulla base delle caratterizzazioni eseguite sui sedimenti negli anni 2006 e 2009;
 - f) in relazione alla possibilità che "si evidenzino valori di torbidità anomali per l'area, che comunque presenta attualmente un elevato grado di torbidità", nel qual caso "saranno intraprese azioni correttive per limitare la distribuzione della torbidità, quali la posa di apposite panne opportunamente posizionate", deve essere eseguita un'accurata fase di monitoraggio *ante operam* ai fini del conseguimento di una approfondita conoscenza dell'area. Ciò anche al fine di stabilire un range (numerico e temporale) di tolleranza rispetto all'incremento dei parametri di interesse dovuto alle attività in progetto, in considerazione delle fluttuazioni degli stessi connesse con condizioni naturali e/o a cause estranee alle attività di progetto (ad es. condizioni meteo marine, apporti fluviali, ecc.). Devono pertanto essere eseguite nella fase *ante operam*, in aggiunta alle misurazioni in continuo nelle due stazioni già individuate, almeno n. 2 campagne di indagine nell'area vasta attorno alle opere di Progetto, mediante acquisizione di profili con torbidimetro e contestuale prelievo di campioni d'acqua, per una durata complessiva significativa rispetto alle variazioni ambientali attese nell'area;
 - g) completata la costruzione dei due pennelli e della barriera frangiflutti, devono essere eseguiti i rilievi morfobatimetrici non solo ai fini dell'"eventuale ripristino della sezione di progetto" della barriera, ma anche per l'individuazione delle aree di accumulo e/o di erosione dovute alla presenza dell'opera, al fine di poter poi verificarne la qualità dei sedimenti ed introdurre eventuali ulteriori azioni di monitoraggio e/o di mitigazione e prevenzione. In tale fase devono essere condotte attività di monitoraggio della colonna d'acqua, al fine di verificare l'assenza di condizioni di ristagno nell'area protetta dalle barriere;
 - h) in relazione alla presenza di biocenosi bentoniche sensibili, si deve verificare l'assenza di Posidonia oceanica anche nel tratto di mare compreso tra l'area ristretta e il sito di verifica.
5. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
6. Resta salvo l'obbligo della Syndial SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati

portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.

7. Gli elaborati progettuali relativi al progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
8. La corretta esecuzione e il completamento del progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Crotone mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre 4 mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma trasmesso dalla Syndial SpA con la nota del 16 aprile 2019 con protocollo n. 74.

ART. 3

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 9, D. Lgs. 152/2006, qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione a cura della Syndial SpA a favore della Regione Calabria, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 7.376.000,00 (sette milioni e trecentosettantaseimila euro).

IL DIRETTORE GENERALE
Maddalena Mattei Gentili